Tribunale di P[redacted]
Sezione Lavoro

N° _____
Reg. Sent. Lav.

Cron. _____

N° _____ Reg. Gen. Lav.

F.A. _____

Addi _____

Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.

_____

Per _____

Il Cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PALERMO

Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°7778/2019 R.G.L., promossa

D A

[redacted] rappresentata e difesa dall'avv.to LA CAVA VINCENZO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in VIA CESARE BATTISTI, 108 a MESSINA.

- ricorrente -

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA –UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, UFFICIO I – AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO, in persona dei suoi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417bis c.p.c., dal dott. ANELLO MARCO ed elettivamente domiciliati presso la sede del suddetto Ambito, sita in VIA SAN LORENZO COLLI 312/G PALERMO.

- resistente -

All'udienza del 10/06/2020 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Con ricorso depositato in data 11/07/2019, contenente una contestuale istanza d'urgenza, la prof.ssa [redacted] docente di scuola primaria assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1.9.2011, con sede di titolarità in Lombardia, avendo premesso di aver infruttuosamente presentato domanda di mobilità interprovinciale verso la Provincia di Palermo per l'anno scolastico 2019/2020, vantando il diritto alla precedenza in quanto referente unica della madre, portatrice di

Firmato Da: MARTINO DANTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 276e51084dfe9f00e4f7db67147c14aa

valenza costituzionale, che ammette limitazione unicamente per l'impossibilità di darvi attuazione in ragione di un pubblico interesse dell'Amministrazione convenuta.

Devono dunque ritenersi provate tutte le circostanze di fatto che danno luogo alla tutela ex art. 33 L. 104/1992 (parentela di 1° grado, assistenza prestata di fatto ed impossibilità per gli altri parenti di prestare l'assistenza).

Per quanto riguarda, poi, quella della esistenza del posto in organico presso la sede di destinazione richiesta, essa emerge dalle stesse allegazioni del Ministero che, costituendosi nella fase di merito ha espressamente dedotto che "*i concorrenti che hanno ottenuto il movimento interprovinciale per i posti disponibili per tale mobilità: i trasferiti sono 66*" (pag. 26 della memoria); deve pertanto ragionevolmente ritenersi, né l'amministrazione ha dimostrato il contrario (pur avendone l'onere per il principio di maggiore vicinanza alla prova), che se fosse stato riconosciuto anche alla ricorrente il diritto di precedenza avrebbe potuto concorrere con gli altri insegnanti al trasferimento presso le provincie di Palermo e Trapani, dovendosi escludere un'assoluta indisponibilità di posti negli istituti scolastici indicati dalla ricorrente.

D'altro canto, non potendosi configurare, come correttamente evidenziato dalla convenuta un diritto "assoluto" al trasferimento e non essendovi elementi sufficienti per effettuare una comparazione fra la precedenza e i titoli della ricorrente e quelli degli altri concorrenti, non è possibile accertare, come richiesto in ricorso, un diritto all'assegnazione (anche in sovrannumero) presso una delle sedi indicati nella domanda di trasferimento, dovendo provvedere l'amministrazione alla suddetta comparazione.

Il ricorso va, quindi, accolto nei limiti di cui al dispositivo.

Sussistono giusti motivi, connessi al rigetto della domanda cautelare, al parziale accoglimento del ricorso e all'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente alla precedenza ex art. 33 L. 104/1992 nell'Ambito territoriale di residenza del disabile da assistere.

[redacted]

Così deciso in Palermo il 10/06/2020.

Firmato Da: MARTINO DANTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 276e51084dfe9f00e4f7db67147c14aa